

**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

(Estensore: Giovanni MAURO)

Roma, 26 febbraio 2014

Sui disegni di legge:

**(1224) Valeria FEDELI ed altri. - Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, per la promozione dell'equilibrio di genere nella rappresentanza politica alle elezioni per il Parlamento europeo**

**(1256) ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n.18, in materia di parità di condizioni per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo**

La Commissione, esaminato il testo unificato adottato dalla Commissione affari costituzionali per i disegni di legge nn. 1224 e 1256 (Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere) e gli emendamenti ad esso riferiti;

richiamato il parere reso il 5 febbraio 2014 sui disegni di legge nn. 1224 e 1256;

rilevato che nel testo unico viene mantenuta la facoltà di esprimere tre preferenze, che devono riguardare candidati di sesso diverso (lettera *c*) dell'articolo 1, comma 1), mentre viene fissata al 50 per cento la quota dei candidati di sesso diverso che devono essere compresi nelle liste presentate, di cui il secondo in lista deve essere di sesso diverso (lettera *a*) dell'articolo 1, comma 1), e viene conferito, all'Ufficio elettorale circoscrizionale, il potere di assicurare il rispetto di quanto prescritto per le liste (lettera *b*) dell'articolo 1, comma 1);

rilevato che con gli emendamenti al testo unificato si mira a ridurre l'età per l'eleggibilità (em. 1.1), delimitare i requisiti per la sottoscrizione dei contrassegni di lista (em. 1.2), precisare l'ordine di presentazione dei candidati nelle liste in riferimento al genere (em. 1.3 e 1.4), regolamentare l'esercizio del voto di preferenza (em. 1.5, 1.6 e 1.10), nonché incidere sulle soglie minime per l'attribuzione di seggi (em. 1.7, 1.8, 1.9, 1.11 e 1.0.11);

ricordato che, in materia di legge elettorale per le elezioni al Parlamento europeo, vige l'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione del Consiglio del 20 settembre 1976, come successivamente modificato dalla decisione 2002/772/CE, che, tuttavia, non contiene una disciplina esaustiva della procedura elettorale per le elezioni al Parlamento europeo, consentendo agli Stati membri di mantenere sistemi elettorali diversi;

non riscontrandosi profili di incompatibilità, del testo unificato e degli emendamenti ad esso riferiti, con le disposizioni dell'Atto del 1976,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Giovanni Mauro

---

Al Presidente  
della 1<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E